

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO MANALY SOC.COOP.
PER NOLEGGIO BENI MOBILI**

PREMESSA

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito denominate "Condizioni Generali") unitamente alle condizioni particolari di contratto contenute nell'offerta contrattuale, costituiscono la disciplina integrale del contratto tra la società Manaly Soc.Coop. ed il Cliente e disciplinano le modalità e i termini di erogazione e fruizione dei Servizi di noleggio forniti dalla società Manaly Soc.Coop.

Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono ogni eventuale precedente pattuizione o condizione generale relativa ai Servizi di noleggio e si applicano a tutti i Servizi e a tutte le forniture meglio descritti nell'offerta contrattuale ed erogati da Manaly Soc.Coop a favore del Cliente.

Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali, il Cliente dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso ed accettato tutte le clausole contrattuali ivi presenti, nessuna esclusa.

DEFINIZIONI

I seguenti termini, quando usati nelle presenti Condizioni Generali e nell'offerta e condizioni particolari, avranno i significati che seguono, restando inteso che i plurali includono i singolari e viceversa.

Cliente: l'impresa come meglio individuata nell'Offerta.

Manaly: la società Manaly Soc.Coop., con sede legale in VIA CORDELLINA n. 100, SOVIZZO (VI), ITALIA, Partita IVA e Codice Fiscale n. IT01322090240.

Parte/i: il Cliente e Manaly congiuntamente o disgiuntamente.

Offerta: offerta contrattuale di Manaly in cui sono descritti i servizi o il servizio resi da Manaly per il Cliente e in cui sono contenute le condizioni particolari del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: termini di restituzione dei Beni mobili concesso in noleggio; durata del contratto; condizioni economiche; documentazione che il Cliente dovrà fornire a Manaly; etc.).

L'Offerta costituisce parte integrante delle Condizioni Generali e, quindi, del contratto concluso tra le Parti. Una volta accettata dal Cliente, l'Offerta sarà disciplinata dalle presenti Condizioni Generali.

Servizio: il servizio o i servizi di noleggio di Beni mobili che Manaly si impegna ad eseguire per il Cliente, come meglio descritti nell'Offerta.

Conferma d'Ordine: conferma dell'Offerta da parte del Cliente che ha luogo (i) con la sottoscrizione per accettazione dell'Offerta oppure (ii) con qualsiasi documentazione o comunicazione inviata dal Cliente a Manaly, con cui il Cliente accetta l'Offerta.

Beni mobili: tutti quei beni diversi dai beni immobili (come definiti dall'art. 812 c.c.) e tutte le cose che possono formare oggetto di diritti e che hanno un valore economico.

Articolo 1 – Premessa e definizioni

1.1. La premessa e le definizioni più sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto

2.1. Con il presente contratto e sulla base di quanto indicato in premessa, il Cliente affida a Manaly la realizzazione dei Servizi più dettagliatamente descritti e specificati nell’Offerta.

2.2. Il Cliente prende atto ed accetta che parte dei Servizi potrebbero essere resi avvalendosi di servizi e/o di prodotti forniti da terze parti, subappaltatori e/o da personale esterno.

2.3. Il Cliente prende atto e accetta che i Beni mobili oggetto dei Servizi non sono per qualità e funzionalità equiparabili a beni di nuova fattura.

2.4. Al fine di permettere a Manaly di erogare il Servizio, il Cliente, entro il termine indicato nell’Offerta, dovrà:

- fornire a Manaly tutto il materiale necessario per lo svolgimento del servizio;
- fornire a Manaly eventuale documentazione o istruzioni operative necessarie per l'espletamento del Servizio;
- assicurarsi di aver rispettato tutti gli adempimenti di legge eventualmente previsti per l'espletamento del Servizio e, qualora occorra, comunicare per tempo a Manaly gli eventuali adempimenti a carico di quest’ultima.

2.5. Qualsiasi modifica e/o integrazione, nonché qualsiasi condizione di erogazione del Servizio diversa in tutto o in parte da quanto indicato nel presente contratto, avrà efficacia esclusivamente ove approvata per iscritto da Manaly.

2.6. La validità di accordi verbali intercorsi dopo la conclusione del contratto, riguardanti in particolare modifiche delle condizioni e modalità di svolgimento dei Servizi, nonché di accordi collaterali di qualsiasi tipo, è sempre subordinata all’approvazione scritta di Manaly.

Articolo 3 - Conclusione del contratto

3.1. L’accettazione dell’Offerta da parte del Cliente, mediante trasmissione della Conferma d’Ordine o comunque espressa in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, perfeziona il contratto e costituisce per il Cliente accettazione irrevocabile.

Articolo 4 – Esecuzione, modifiche e luogo di esecuzione del Servizio

4.1. Qualsiasi richiesta del Cliente di integrazione o di modificazione o di variazione del Servizio dovrà essere trasmessa a Manaly per iscritto. In tal caso, Manaly si riserva la facoltà di valutare, a propria insindacabile discrezione, la possibilità di accettare le richieste di integrazione o di modificazione o di variazione, comunicando per iscritto l’eventuale accettazione della richiesta di integrazione o di modificazione o di variazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il rifiuto di Manaly di accettare le richieste di integrazione o di modificazione o di variazione non potrà in alcun modo inficiare la validità del rapporto contrattuale e o dare luogo a responsabilità in capo a quest’ultima. In caso di accettazione di Manaly delle

richieste di integrazione o di modificazione o di variazione, queste potranno dare luogo a congrue proroghe dei termini di esecuzione del Servizio, nonché a variazioni dei prezzi e dei compensi pattuiti.

4.2. Manaly curerà presso la propria sede la progettazione e la fornitura del Servizio attraverso risorse proprie e/o esterne.

Articolo 5 – Organizzazione del Servizio

5.1. Sulla base delle indicazioni ricevute dal Cliente e dell'esperienza maturata, Manaly si impegna a fornire i Servizi tramite la propria impresa, con completa autonomia organizzativa.

5.2. Manaly garantisce che eseguirà le prestazioni oggetto del presente contratto puntualmente e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata, in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Garantisce, altresì, che le risorse impiegate nell'esecuzione dei Servizi sono in possesso delle professionalità e delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento delle attività assegnate, nel rispetto dello standard di servizio reso al Cliente.

5.3. Manaly si impegna altresì ad informare tempestivamente il Cliente nel caso in cui gli standard di prestazione richiesti rendano necessario apportare modifiche al Servizio, in relazione alle quali Manaly si riserva di formulare proposte di carattere operativo in corso d'opera, che dovranno, comunque, essere approvate per iscritto dal Cliente.

Articolo 6 – Responsabilità ed obblighi del Cliente

6.1. Il Cliente è tenuto a fornire a Manaly tutte le informazioni e/o i dati necessari per l'esecuzione del Servizio.

6.2. Il Cliente è responsabile di tutta la documentazione, le informazioni, le indicazioni e i dati forniti a Manaly, rispondendo della loro veridicità. In caso di omessa o tardiva trasmissione di documentazione, informazioni, indicazioni e/o dati oppure in caso di trasmissione di documentazione, informazioni, indicazioni e dati non veritieri, Manaly potrà rifiutarsi di adempiere sino a quando il Cliente non provveda e/o ponga rimedio. In tal caso, nessuna responsabilità potrà essere imputata a Manaly per la non esecuzione o per la tardiva esecuzione dei Servizi. Resta in ogni caso salvo il diritto di Manaly ad ottenere il pagamento pattuito nell'Offerta.

6.3. Il Cliente si obbliga a prendere in consegna i beni indicati nell'Offerta ed a conservarli con la diligenza professionale ed a restituirli entro il termine stabilito nell'Offerta.

6.4. Il Cliente è responsabile della custodia dei beni e del deterioramento e dei danni ad essi provocati, anche da terzi, per i quali si obbliga a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento, deterioramento o distruzione dei beni (anche solo di alcuni di essi), la rifusione dei relativi danni.

Articolo 7 – Responsabilità ed obblighi di Manaly

7.1. Fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, Manaly non risponderà di eventuali danni lamentati dal Cliente o da terzi in conseguenza dei Servizi oggetto di contratto, se non nei seguenti limiti.

7.2. Manaly risponderà dei soli danni diretti subiti dal Cliente, con espressa esclusione dei danni indiretti o consequenziali e dei danni di terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, danni da perdite di profitto, interruzione di attività, perdite di business, di ordini o di clienti, perdite di avviamento, perdite di dati,

danni non patrimoniali, d'immagine o commerciali, danni conseguenti ad azioni legali o richieste di risarcimento promosse contro il Cliente da terzi.

7.3. In ogni caso, esclusi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di Manaly non potrà comunque eccedere una somma pari al 100% (cento per cento) del prezzo indicato nell'Offerta.

7.4. Manaly non assume alcun'altra obbligazione e non presta alcuna garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto. Il Cliente rinuncia espressamente a sollevare qualsiasi eccezione al riguardo.

Articolo 8 – Corrispettivo, pagamenti, variazioni e modalità di pagamento

8.1. Quale corrispettivo per i Servizi resi da Manaly, il Cliente si impegna a corrispondere il prezzo secondo gli importi ed i termini di pagamento indicati nell'Offerta.

8.2. Fuori dai casi previsti dall'art. 8.4., eventuali costi supplementari rispetto al corrispettivo indicato nell'Offerta, saranno preventivamente sottoposti all'approvazione scritta da parte del Cliente.

8.3. Diverse modalità di svolgimento del Servizio a fronte di richieste ulteriori e/o di variazione dei Servizi rispetto a quanto previsto nell'Offerta saranno oggetto di separata negoziazione tra le Parti.

8.4. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificassero aumenti del costo dei beni concessi in noleggio, superiori al 10% (dieci per cento), Manaly avrà la facoltà di adeguare il corrispettivo per l'esecuzione del Servizio, come indicato nell'Offerta, a tali aumenti. Tali aumenti e variazioni del corrispettivo verranno prontamente comunicati al Cliente. Nel caso in cui il Cliente non accettasse l'aumento del corrispettivo, Manaly avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza responsabilità alcuna per quest'ultima e salvo l'obbligo del Cliente di pagare a Manaly tutti i costi, anche per materie, e le spese fino a quel momento maturati per l'esecuzione del Servizio.

Articolo 9 – Ritardo nei pagamenti o mancato pagamento

9.1. I termini di pagamento sono perentori. In caso di ritardato pagamento Manaly applicherà al Cliente gli interessi di mora previsti ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo oltre alle eventuali spese di recupero del credito anche in via stragiudiziale.

9.2. L'inosservanza degli obblighi di pagamento farà decadere il Cliente dall'eventuale beneficio del termine, consentendo a Manaly di chiedere l'immediato pagamento di tutte le fatture intestate al Cliente e non ancora scadute, anche se riferite a Servizi diversi da quello a cui si riferisce il ritardo nel pagamento.

9.3. In caso di ritardo nel pagamento del Servizio, Manaly avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione del Servizio, se ancora in corso, previa comunicazione al Cliente, fino al completo pagamento e senza che il Cliente possa pretendere il risarcimento di danni o liberarsi dalla propria obbligazione di pagamento.

9.4. In ogni caso, il mancato pagamento delle somme dovute nei termini convenuti costituisce per Manaly causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

9.5. La presenza di eventuali contestazioni in ordine allo svolgimento del Servizio non attribuirà al Cliente alcun diritto di sospendere o rifiutare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 8, ovvero di opporre in compensazione alcuna somma. Il Cliente rinuncia espressamente a sollevare qualsiasi eccezione al riguardo.

Articolo 10 – Obblighi di sicurezza delle Parti

10.1. Il Cliente è tenuto ad osservare tutte le norme, leggi, regolamenti, nonché tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, antinfortunistica e previdenza.

10.2. Qualora i Beni mobili oggetto dei Servizi dovessero essere installati, in tutto o in parte, in locali nella disponibilità del Cliente, lo stesso sarà tenuto a garantire che tali luoghi siano conformi alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e che i beni siano installati ed utilizzati in modo tale da non arrecare pericolo e/o danno a terzi, assumendosi ogni responsabilità conseguente e relativa.

10.3. Manaly dichiara di:

- aver sottoscritto polizza assicurativa per danni provocati a persone o cose in dipendenza delle prestazioni svolte;
- i Beni mobili sono conformi alle vigenti prescrizioni normative in materia di sicurezza;

Articolo 11 – Contestazioni e reclami

11.1. Eventuali contestazioni o reclami del Cliente dovranno essere comunicati per iscritto, a pena di decadenza, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di esecuzione di ciascuna singola prestazione interessata dalla contestazione o dal reclamo ed oggetto del Servizio.

11.2. Al ricevimento di tale comunicazione Manaly provvederà a verificare la natura e il fondamento della contestazione o del reclamo e a ricercare una soluzione, senza che tale comportamento di Manaly implichi riconoscimento di alcuna responsabilità. Resta inteso che Manaly potrà ricercare una soluzione solamente qualora la contestazione o il reclamo pervengano in tempo utile per porvi rimedio.

11.3. Restano in ogni caso valide e operanti le previsioni degli articoli 7 e 9.5.

Articolo 12 – Proprietà intellettuale

12.1. Spetta esclusivamente a Manaly la proprietà di tutti gli schizzi, progetti, elaborati, disegni tecnici, rendering, materiale grafico e materiale di qualsiasi genere e in qualsivoglia forma realizzati da Manaly in esecuzione del contratto e nello svolgimento del Servizio e da quest'ultima consegnati al Cliente. Il Cliente, pertanto, non potrà utilizzare in alcun modo i citati materiali, nemmeno per ricavarne idee, salvo diverso accordo scritto intervenuto tra le Parti e dietro pattuizione di apposito compenso a favore di Manaly.

12.2. Spetta esclusivamente a Manaly ogni diritto di sfruttamento economico sugli schizzi, progetti, elaborati, disegni tecnici, rendering, materiale grafico e materiale di qualsiasi genere e in qualsivoglia forma indicati al punto 12.1. Tale diritto di sfruttamento riguarda tanto il mercato italiano, quanto ogni mercato estero, senza limitazione territoriale alcuna.

12.3. Il Cliente espressamente si obbliga a non utilizzare i materiali indicati al punto 12.1. senza il preventivo consenso scritto di Manaly.

Articolo 13 – Subappalto

13.1. Manaly si riserva la facoltà di affidare a soggetti terzi l'erogazione del Servizio o di parti dello stesso, mantenendo nei confronti del Cliente la garanzia della completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

13.2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 13.1., Manaly risponde nei confronti del Cliente dell'operato dei propri subappaltatori nei limiti del valore dei servizi subappaltati.

Articolo 14 - Forza maggiore ed eccessiva onerosità sopravvenuta

14.1. Nessuna delle Parti verrà considerata inadempiente alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto e a Manaly non potrà essere addebitata alcuna responsabilità per la non esecuzione, per la sospensione, per l'interruzione, per ritardi o per qualsiasi altra disfunzione nell'espletamento del Servizio, nel caso in cui l'adempimento sia impedito od ostacolato da eventi o cause di forza maggiore, come definiti nell'articolo 14.3.

14.2. La Parte che risultasse ostacolata nell'adempimento delle proprie obbligazioni da un evento o causa di forza maggiore dovrà notificare con la massima sollecitudine all'altra Parte la natura, la portata e i possibili effetti dell'evento o della causa. Non appena ragionevolmente possibile, le Parti inizieranno un confronto per concordare una procedura utile a minimizzare gli effetti dei danni conseguenti agli episodi in questione o a concordare misure alternative per superare tale evento o - per quanto possibile - le difficoltà conseguenti.

14.3. Ai fini della presente clausola per "forza maggiore" si intende qualsiasi evento o circostanza non prevedibili e non sotto il ragionevole controllo della parte interessata dalla forza maggiore, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, carenza di manodopera o di materie prime o aumento anomalo del relativo costo, ritardi dei fornitori, guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare, guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria, restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni, atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione, peste, epidemia, pandemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi, esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia, conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici, inondazione, terremoto, attività vulcanica e qualsiasi altro disastro naturale.

14.4. Nel caso in cui, per una o entrambe le Parti l'adempimento dei propri obblighi contrattuali sia divenuto eccessivamente oneroso, a causa di un evento non sottoposto al suo ragionevole controllo e non prevedibile, con l'ordinaria diligenza, al tempo della conclusione del contratto e il fatto in questione o le sue conseguenze non si sarebbero potute evitare o superare, le Parti sono tenute, entro un termine ragionevole dall'invocazione di questa clausola, a negoziare condizioni contrattuali alternative che consentano ragionevolmente di superare le conseguenze dell'evento.

14.5. Quando in applicazione delle pattuizioni contenute nei paragrafi che precedono, le Parti non siano riuscite a concordare diverse condizioni di contratto, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il contratto, salvo l'obbligo del Cliente di rifondere a Manaly tutti i costi, anche per materie, e le spese, fino a quel momento sostenuti da Manaly.

Articolo 15 – Cessione del contratto

15.1. Il contratto, i diritti ed obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione in tutto o in parte a terzi da parte del Cliente, senza il preventivo consenso di Manaly.

Articolo 16 - Risoluzione contrattuale e recesso

16.1. Fermo restando gli altri casi di risoluzione di diritto immediata previsti in precise clausole del contratto, in caso di altro inadempimento di una Parte alle obbligazioni previste dal contratto l'altra Parte potrà intimare per iscritto all'inadempiente di porvi rimedio entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi. Qualora la Parte intimata, entro tale termine perentorio, non provveda a porre rimedio all'inadempimento contestatogli, la Parte intimante potrà comunicare per iscritto la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c.

16.2. E' esclusa la facoltà del Cliente di recedere dal contratto.

16.3. In caso di risoluzione del contratto, la Parte che invoca la risoluzione conserva il diritto al risarcimento del danno o ad invocare altri rimedi previsti dalla legge.

16.4. Ove la risoluzione del contratto sia dipesa da un omesso pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, Manaly avrà facoltà di trattenere gli importi versati sino al momento della risoluzione del contratto, quale acconto sul maggior danno eventualmente esigibile.

Articolo 17 - Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate, a non comunicare o a non altrimenti rendere disponibili a terzi, nonché ad utilizzare esclusivamente per le finalità di espletamento delle obbligazioni oggetto del presente contratto, le informazioni riguardanti l'organizzazione, l'attività e il know-how aziendale dell'altra parte o comunque le informazioni comunicate dall'una all'altra parte e strumentali alla fornitura dei Beni mobili oggetto del presente contratto.

Non rientrano tra le informazioni che precedono le informazioni che:

- (i) siano già di pubblico dominio al momento in cui vengono fornite o diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisca inadempimento degli obblighi di cui al contratto;
- (ii) siano già in legittimo possesso di Manaly e del Cliente prima del loro ricevimento e delle quali si possa documentare l'effettiva disponibilità, o la cui acquisizione si sia sviluppata in modo indipendente e senza l'ausilio di informazioni riservate;
- (iii) vengano rese note a terzi in forza di disposizioni imperative di legge o regolamento o per ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

Il presente obbligo di confidenzialità rimarrà efficace e vincolante per tutta la durata del contratto nonché successivamente alla cessazione dello stesso, per qualsiasi causa o ragione, per un periodo di 5 (cinque) anni.

Articolo 18 – Tutela dei dati personali // Informativa per il trattamento dei dati in applicazione del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali - Regolamento 2016/679/ UE (GDPR)

18.1. Manaly si impegna a trattare i dati personali ricevuti dal Cliente nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

18.2. L'integrale Informativa per il trattamento dei dati in applicazione del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali di Manaly è consultabile alla pagina web <https://manaly.com/privacy-policy/>

Articolo 19 - Norme finali - miscellanea

19.1. Ai fini del contratto, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

19.2. Tutte le notifiche e le altre comunicazioni inerenti al contratto, che non abbiano carattere operativo, e da effettuare per iscritto, quali ad esempio quelle previste dagli articoli 11 e 16, verranno effettuate a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale delle Parti o al loro indirizzo PEC risultante dai pubblici registri.

Fermo quanto precede, le comunicazioni tecniche e commerciali fra le Parti potranno essere effettuate anche a mezzo email. Potranno, altresì, essere effettuate a mezzo email le comunicazioni scritte previste dagli articoli 2.5.; 4.1. e 5.3.

19.3. Nessuna modifica o addendum al contratto avrà efficacia tra le Parti a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle medesime.

19.4. L'eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una o alcune delle clausole del contratto non inficerà la validità del contratto, né delle ulteriori clausole contrattuali e condizioni ad esso applicabili. ^[1] ^[SEP]

19.5. L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente contratto.

19.6. Il Cliente autorizza espressamente Manaly a far menzione, nel proprio sito web e nelle comunicazioni relative ai propri servizi ed alla propria attività, delle generalità del Cliente tra le proprie referenze, con indicazione del Servizio o dei Servizi forniti; anche a sostegno della attività di Manaly di marketing e sviluppo presso clienti o potenziali clienti, sia privati che pubblici. Del pari, autorizza Manaly – a titolo gratuito e senza esigere alcun corrispettivo o indennità – a realizzare, riprodurre e pubblicare, con qualsiasi mezzo, fotografie e/o filmati relativi ai Servizi resi.

Articolo 20. Legge applicabile e Foro esclusivamente competente-arbitrato

20.1 Nell'ipotesi in cui il Cliente sia domiciliato nell'Unione europea o in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (di seguito la 'Convenzione di Lugano'), qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto sarà devoluta in via esclusiva al foro di Vicenza (Italia). È fatta salva la facoltà di MANALY di agire in giudizio, anche in via cautelare, avanti il foro ove si trova il domicilio del Cliente secondo rispettivamente gli artt. 62 e 63 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successive modifiche o – ove del caso - secondo gli artt. 59 e 60 della Convenzione di Lugano.

20.2. Nell'ipotesi in cui il Cliente sia domiciliato in un Paese di verso dagli Stati membri dell'Unione europea o aderenti alla Convenzione di Lugano, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto sarà devoluta in via esclusiva ad un arbitro unico, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, nominato in conformità a tale Regolamento. La sede dell'Arbitrato sarà Milano (Italia). La lingua del procedimento sarà la lingua inglese.

20.3. Il contratto è soggetto alla legge italiana. È in ogni caso esclusa l'applicazione al Contratto della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna 11 aprile 1980).

Luogo _____, Data _____

Manaly Soc.Coop.

Il Cliente

(Timbro e firma)

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE:

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, il Cliente dichiara di approvare espressamente, rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione, i seguenti articoli:^[1]_[SEP]

- 3.1. Accettazione irrevocabile.
- 6.2. Responsabilità del Cliente. Esonero di responsabilità per Manaly.
- 6.4. Responsabilità del Cliente.
- 7.2. Esclusioni.
- 7.3. Esclusioni e limitazioni di responsabilità di Manaly.
- 7.4. Limitazione della responsabilità e delle garanzie di Manaly. Rinuncia del Cliente a sollevare qualsiasi eccezione.
- 8.4. Aumento dei costi e facoltà di adeguamento dei prezzi.
- 9.1. Perentorietà dei termini di pagamento - spese di recupero del credito.
- 9.2. Decadenza dal beneficio del termine.
- 9.3. Ritardo nel pagamento – sospensione del Servizio.
- 9.4. Mancato pagamento e risoluzione del contratto.
- 9.5. Solve et repete. Rinuncia del Cliente a sollevare qualsiasi eccezione.
- 11.1. Decadenza dalle contestazioni o dai reclami.
- 11.2. Esclusione del riconoscimento di responsabilità in capo a Manaly.
- 13.2. Limiti responsabilità di Manaly in caso di subappalto.
- 14.5. Obbligo del Cliente di rifondere a Manaly i costi e le spese sostenuti fino alla risoluzione.
- 16.1. Termine perentorio per porre rimedio all'inadempimento e risoluzione del contratto.
- 16.2. Esclusione della facoltà di recesso.
- 16.4. Facoltà per Manaly di trattenere gli importi ricevuti e maggior danno eventualmente esigibile.
- 20. Legge applicabile e Foro esclusivamente competente-arbitrato.

Luogo _____, Data _____

Il Cliente

(Timbro e firma per accettazione)

Sovizzo (VI), 21/02/ 2022